

ALLEGATO "B"

I criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, autorizzati dalla Regione Lazio o da altre Regioni, sono i seguenti:

1) per quanto attiene allo svolgimento delle singole campagne di attività, in siti ubicati nel territorio del Lazio, la Regione riceve, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo n. 22/1997, la relativa comunicazione, almeno 60 giorni prima dell'istallazione dell'impianto, contenente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività comprensiva dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile e dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché la seguente ulteriore documentazione:

a) in caso di impianti autorizzati dalla Regione Lazio:

- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività per la quale viene presentata la comunicazione stessa;
- la data di inizio e la durata della campagna di attività che non può comunque superare 6 mesi;
- le scadenze temporali che caratterizzano la campagna di attività;
- i dati specifici inerenti l'attività (tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti; criteri di verifica della compatibilità tra rifiuti ed impianto; quantità dei rifiuti oggetto dell'attività; rifiuti o materie recuperate risultanti dall'attività e loro destinazione);
- le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche ed alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività stessa);
- valutazione effettuata da un tecnico competente del livello di immissione del rumore generato dall'impianto nelle condizioni di carico massimo sui possibili recettori situati nell'area di esercizio, con l'indicazione delle eventuali misure di contenimento;
- indicazione delle componenti ambientali interessate all'esercizio dell'impianto e delle relative misure di contenimento dei relativi impatti;
- impegno al ripristino *ante operam* del sito al termine della campagna di attività;

- l'espressione favorevole della Struttura regionale V.I.A. nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dichiarazione attestante che "la campagna di attività di cui alla comunicazione non è soggetta, secondo la normativa vigente, alle procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale" ;
- la dichiarazione che il responsabile tecnico ha i requisiti previsti dall'allegato "A" alla Deliberazione del Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti 01.02.2000 (iscrizione alla categoria 7 - impianti mobili);
- l'organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto, compreso il direttore tecnico responsabile, con le rispettive qualifiche professionali.

Nella comunicazione devono essere descritte anche le precauzioni da prendere, nello svolgimento della campagna di attività, in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

b) in caso di impianti autorizzati da un'altra Regione la comunicazione deve contenere innanzitutto i dati di cui al precedente punto 1). Il contenuto della stessa deve però permettere anche di verificare la coerenza tra l'attività che si prevede di svolgere nella singola campagna e l'autorizzazione, per quanto attiene ai presupposti, alle condizioni ed ai limiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non siano desumibili dal contenuto dell'autorizzazione, rilasciata ex articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997 dalla Regione competente e che deve essere prodotta con la comunicazione, la stessa dovrà contenere le informazioni di cui al punto 2) dell'allegato "A" della presente deliberazione;

In caso di richiesta di integrazioni connesse a quanto specificato nel punto b) che precede, in quanto elementi essenziali ai fini della verifica della compatibilità con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, il termine di sessanta giorni per l'inizio della campagna di attività decorre dall'acquisizione degli elementi richiesti; le suddette integrazioni dovranno essere richieste dalla regione non più di una sola volta.

2) all'atto del ricevimento di tutti gli elementi necessari per poter valutare le modalità di svolgimento della campagna di attività dell'impianto mobile, la Regione invia la comunicazione completa di tutti gli elementi suddetti alla Provincia, al Comune interessato, all'A.S.L. e all'A.R.P.A. Lazio territorialmente competenti affinché i soggetti citati forniscano, entro 30 giorni, eventuali motivati elementi per l'adozione di eventuali prescrizioni integrative o di un provvedimento di divieto dello svolgimento dell'attività,

qualora tale svolgimento nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

La Regione adotta le eventuali prescrizioni integrative oppure vieta l'attività con provvedimento motivato.

Nel caso in cui non emergano fattori ostativi allo svolgimento della campagna di attività, anche da parte degli Enti suddetti, verrà inviata comunicazione in tal senso al soggetto titolare dell'autorizzazione;

Nelle ipotesi in cui ogni singola campagna di attività di un impianto mobile richieda, per il tipo di rifiuti oggetto dell'attività stessa, la prestazione di garanzie finanziarie le stesse dovranno essere prestate secondo i criteri definiti al riguardo dalla Regione Lazio con la deliberazione n. 4100 del 21 luglio 1999. Le garanzie devono essere prestate ed accettate prima dell'avvio di ogni singola campagna di attività.